

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 299

51° anno

Edizione
in lingua italiana


Comunicazioni e informazioni

22 novembre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RISOLUZIONI	
	Consiglio	
2008/C 299/01	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea	1
	RACCOMANDAZIONI	
	Banca centrale europea	
2008/C 299/02	Raccomandazione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2008, al Consiglio dell'Unione europea relativa ai revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg (BCE/2008/16)	5
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 299/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	6

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 299/04	Tassi di cambio dell'euro	8
<hr/>		
	V <i>Avvisi</i>	
	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
	Commissione	
2008/C 299/05	Invito alla presentazione di candidature sulla base della decisione della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili	9
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA	
	Commissione	
2008/C 299/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5341 — Allianz/Cominvest) ⁽¹⁾	11
<hr/>		
	Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)	



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea

(2008/C 299/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

- (1) I giudici e i procuratori nazionali svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto del diritto dell'Unione europea. L'interazione efficiente tra i magistrati nazionali e la Corte di giustizia delle Comunità europee nel quadro del procedimento per ottenere una pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia europea sulla validità e/o sull'interpretazione delle disposizioni del diritto europeo è di primaria importanza al fine di assicurare la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo. In tale contesto, va sottolineata l'esistenza di un procedimento di pronuncia pregiudiziale urgente applicabile ai riferimenti riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere nell'ottobre 1999, ha messo la creazione dello spazio di giustizia, libertà e sicurezza al primo posto dell'agenda politica. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Consiglio europeo ha indicato il principio del reciproco riconoscimento come fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (3) I tribunali, le procure e le altre autorità nazionali competenti di tutta l'Unione europea possono emanare decisioni in varie fasi dei procedimenti civili e penali. In virtù del principio del reciproco riconoscimento, queste decisioni sono riconosciute ed eseguite, in conformità dell'atto legislativo applicabile, in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state pronunciate. Tutti i giudici e i procuratori dell'Unione europea potrebbero quindi dover eseguire decisioni, nel settore sia civile che penale, pronunciate in un altro Stato membro.
- (4) Ai fini di una giusta applicazione del principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri e le loro autorità giudiziarie devono avere fiducia reciproca nei rispettivi

sistemi giudiziari. Inoltre, l'intensificazione della cooperazione giudiziaria, come i contatti diretti tra le autorità giudiziarie, segnatamente tramite le reti giudiziarie europee ed Eurojust, può avvenire soltanto se esiste un clima di fiducia e di comprensione reciproche tra le autorità giudiziarie.

- (5) Il programma dell'Aia del 2004 ⁽¹⁾ ha sottolineato la necessità di rafforzare la fiducia reciproca richiedendo sforzi espliciti per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici, di promuovere programmi di scambio per queste autorità e di includere sistematicamente una componente dell'Unione europea nella loro formazione.
- (6) La comunicazione della Commissione europea, del 29 giugno 2006 ⁽²⁾, sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea ha sottolineato la necessità di sviluppare la formazione giudiziaria per rendere effettivi, nonché visibili, i progressi compiuti nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La comunicazione ha evidenziato, in particolare, l'esigenza di migliorare la conoscenza degli strumenti giuridici dell'Unione europea da parte degli operatori del settore, la comprensione reciproca degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e la formazione linguistica. Pur sottolineando che compete in primo luogo agli Stati membri provvedere a integrare pienamente la dimensione europea nelle attività nazionali, la comunicazione ha evidenziato anche la necessità di sviluppare un tipo di formazione più integrata, concepita e messa in pratica a livello europeo.
- (7) La fiducia reciproca si fonda segnatamente sulla certezza che tutti i giudici, i procuratori e gli operatori giudiziari (quali ausiliari e sostituti, assistenti giudiziari e cancellieri) dell'Unione europea ricevono una formazione adeguata. La formazione di giudici, procuratori e operatori giudiziari costituisce quindi uno strumento essenziale per promuovere il reciproco riconoscimento.

⁽¹⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2006) 356 definitivo.

- (8) Una formazione giudiziaria adeguata presuppone in particolare che tutti i giudici, i procuratori e gli operatori giudiziari abbiano una conoscenza sufficiente degli strumenti di cooperazione europea e facciano pieno uso del diritto primario e derivato dell'Unione europea. Tale formazione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti rilevanti per lo sviluppo del mercato interno e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa dovrebbe contribuire all'adeguata conoscenza del diritto e dell'ordinamento giuridico degli altri Stati membri dell'Unione europea e promuovere corsi pertinenti di diritto comparato.
- (9) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, numerosi organismi europei, quali l'Accademia di diritto europeo (ERA) e il Centro europeo per la magistratura e le professioni giuridiche dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica (IEAP), organizzano formazioni destinate alle professioni forensi e agli operatori giudiziari e riguardanti essenzialmente il diritto europeo primario e derivato.
- (10) La rete europea di formazione giudiziaria (REFG), fondata nell'ottobre 2000, è un'associazione che comprende le istituzioni degli Stati membri responsabili della formazione dei giudici e dei procuratori. Il suo obiettivo è promuovere e organizzare i programmi di formazione europei per i giudici e i procuratori degli Stati membri e i loro formatori. La REFG organizza a tal fine la compilazione di un catalogo contenente le opportunità di formazione transfrontaliere. La REFG è altresì responsabile dell'attuazione di un programma di scambio per le autorità giudiziarie.
- (11) Il programma dell'Aia ha indicato che la REFG dovrebbe essere sostenuta dall'Unione. Nella risoluzione del 24 settembre 2002 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza della REFG.
- (12) Dal 1996 i programmi finanziari dell'Unione europea hanno sostenuto la formazione giudiziaria sviluppata dagli istituti nazionali di formazione e dagli organismi europei come l'ERA, l'IEAP e la REFG. La decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia ⁽²⁾, ha istituito una sovvenzione di funzionamento per la REFG. Anche l'ERA e l'IEAP sono sostenuti su base regolare dal bilancio comunitario. Specifici accordi quadro di partenariato sono stati conclusi tra la Commissione europea e l'IEAP, l'ERA e la REFG. Quest'ultima è il partner privilegiato nell'attuazione del programma di scambio per le autorità giudiziarie e ne andrebbe quindi potenziata l'efficienza.
- (13) Gli organismi nazionali incaricati della formazione giudiziaria rimangono nondimeno i vettori privilegiati per la diffusione di una base comune di conoscenze teoriche e di applicazioni pratiche nonché, più in generale, di una cultura giudiziaria europea comune che, pur basata sull'unità tramite il diritto europeo, riconosca nel contempo i diversi ordinamenti giuridici e giudiziari degli Stati membri.
- (14) Al fine di promuovere una reale fiducia reciproca tra gli attori giudiziari degli Stati membri, è importante adottare una definizione della formazione quanto più ampia possibile, volta ad instaurare una cultura giudiziaria europea comune. Basata su valori e tradizioni comuni, tale cultura giudiziaria europea comune dovrebbe tra l'altro promuovere la capacità di giudici, procuratori e operatori giudiziari di dimostrare apertura verso la cultura e le tradizioni giuridiche degli altri Stati membri e di trattare le pertinenti questioni deontologiche.
- (15) Nella risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo ⁽³⁾, il Parlamento europeo ha evidenziato la conoscenza insufficiente del diritto europeo da parte dei giudici e dei procuratori, dovuta al fatto che pochi tra di essi hanno ricevuto una formazione adeguata in questo settore. Anche le relazioni di valutazione reciproca hanno dimostrato che i giudici, i procuratori e gli operatori giudiziari degli Stati membri dell'Unione europea non sempre sono sufficientemente a conoscenza del diritto europeo e che, in generale, non ricorrono in maniera sufficiente agli organismi europei a disposizione, come Eurojust e le reti giudiziarie europee, segnatamente al fine di risolvere più facilmente le questioni procedurali.
- (16) L'importanza dell'ulteriore sviluppo di una cultura giudiziaria europea ha ancora una diffusione insufficiente presso i giudici, i procuratori e gli operatori giudiziari degli Stati membri, e il senso di appartenenza e di contribuzione a uno spazio giudiziario comune deve essere ulteriormente rafforzato.
- (17) La formazione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla madrelingua della persona interessata, è molto importante per i giudici, i procuratori e gli operatori giudiziari, tra l'altro per permettere e facilitare i contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri e per creare un interesse e un'apertura nei confronti della cultura e delle tradizioni giuridiche degli altri Stati membri. La formazione linguistica può anche contribuire a far sì che i giudici, i procuratori e gli operatori giudiziari possano partecipare a programmi di scambio nonché ad attività di formazione che si svolgono in altri Stati membri.
- (18) È essenziale che le altre professioni forensi, come gli avvocati, ricevano una formazione adeguata in materia di diritto europeo. Tuttavia, nella maggioranza degli Stati membri queste professioni sono esse stesse responsabili dell'organizzazione della propria formazione. Sembra pertanto opportuno non includerle nel campo di applicazione della presente risoluzione. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere che le autorità nazionali e l'Unione europea sostengano anche finanziariamente la formazione di queste altre professioni forensi in materia di diritto europeo, fermo restando che la loro indipendenza non dovrebbe esserne compromessa.

⁽¹⁾ GUC 273 E del 14.11.2003, pag. 99.

⁽²⁾ GUL 58 del 24.2.2007, pag. 13.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- (19) I giudici e i procuratori svolgono compiti distinti negli Stati membri. La presente risoluzione non obbliga perciò in alcun modo gli Stati membri ad organizzare una formazione comune per queste due categorie.
- (20) La presente risoluzione dovrebbe contenere una clausola di revisione sull'applicazione dei presenti orientamenti. Alla luce di tale revisione si dovrebbero adottare misure appropriate per migliorare ulteriormente la situazione se e ove necessario.
- (21) Alla luce di quanto sopra, occorre agire riguardo alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Nell'organizzazione della formazione destinata a giudici, procuratori e operatori giudiziari (quali ausiliari e sostituti, assistenti giudiziari e cancellieri), fatte salve l'indipendenza della magistratura e le diverse organizzazioni giudiziarie nell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero aderire agli orientamenti qui di seguito illustrati.
2. Tali orientamenti sono intesi al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
 - a) contribuire allo sviluppo di una genuina cultura giudiziaria europea, basata sulla diversità degli ordinamenti giuridici e giudiziari degli Stati membri e sull'unità tramite il diritto europeo;
 - b) migliorare la conoscenza del diritto primario e derivato dell'Unione europea tra giudici, procuratori e operatori giudiziari, anche tramite la promozione della conoscenza dei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia europea, in particolare del procedimento per ottenere una pronuncia pregiudiziale sulla validità e/o sull'interpretazione delle disposizioni del diritto europeo;
 - c) promuovere da parte di giudici, procuratori e operatori giudiziari, tramite una formazione appropriata, l'applicazione del diritto europeo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - d) favorire la conoscenza degli ordinamenti giuridici e del diritto degli altri Stati membri, specie promuovendo corsi pertinenti di diritto comparato;
 - e) migliorare le competenze linguistiche di giudici, procuratori e operatori giudiziari in tutta l'Unione europea;
 - f) favorire un approfondimento collettivo delle problematiche comuni ai giudici, ai procuratori e agli operatori giudiziari;
3. Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le iniziative praticabili per garantire che i loro organismi nazionali di formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari, sulla base degli sforzi precedentemente compiuti,
 - a) divulgino informazioni sugli ordinamenti giuridici e sul diritto degli altri Stati membri dell'Unione europea, ad esempio istituendo corsi di diritto comparato;
 - b) aumentino l'apertura dei programmi di formazione nazionali ai giudici, procuratori e operatori giudiziari degli altri Stati membri;
 - c) sviluppino e stimolino gli scambi diretti tra giudici, procuratori e operatori giudiziari di vari Stati membri, anche attraverso la partecipazione attiva al programma di scambio per le autorità giudiziarie ⁽¹⁾, promuovendo i «gemellaggi» e mediante ogni altro mezzo appropriato;
 - d) sviluppino efficacemente, con qualsiasi mezzo idoneo, la rete europea di formazione giudiziaria (REFG) e partecipino attivamente alle sue attività.
4. Per realizzare gli obiettivi generali sopra descritti, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare ed eventualmente elaborare nuove azioni pratiche nell'intento di:
 - a) sottolineare la dimensione europea delle funzioni giudiziarie, in particolare:
 - a. inserendo la formazione in diritto europeo nei rispettivi programmi nazionali di formazione iniziale, se esistono, e nei rispettivi programmi e curricula di formazione continua, tenendo debitamente conto, a tale riguardo, degli orientamenti che la REFG deve definire a tal fine e utilizzando appieno l'esperienza degli istituti di formazione esistenti;
 - b. estendendo agli operatori giudiziari, se del caso, il programma di scambio di cui al punto 3, lettera c);
 - c. promuovendo, tra i giudici, i procuratori e gli operatori giudiziari, la conoscenza di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, in particolare tramite i programmi di formazione, e favorendo tale conoscenza se e quando opportuno, tenendo conto delle specificità del sistema giuridico e giudiziario dello Stato membro interessato, per esempio nell'ambito dell'assunzione di giudici, procuratori e operatori giudiziari e durante le fasi di valutazione;

⁽¹⁾ Programma di scambio per le autorità giudiziarie fondato sull'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

- d. favorendo la conoscenza degli ordinamenti giuridici e del diritto degli altri Stati membri;
 - e. sostenendo l'apprendimento in materia di strumenti di giustizia elettronica europei;
 - f. incoraggiando l'apprendimento elettronico e utilizzando tecniche moderne;
- b) adottare programmi di formazione comune europea, il cui contenuto dovrebbe essere determinato dalla REFG e la cui attuazione dovrebbe essere assicurata dalla stessa e/o dai suoi membri, quali:
- a. uno o più moduli di formazione comune;
 - b. un programma di formazione comune previsto per specifiche categorie di professionisti del settore quali gli operatori giudiziari di alto livello, i magistrati specializzati o i procuratori e i formatori;
 - c. un programma di formazione comune di breve durata che riunisca giudici, procuratori e operatori giudiziari di vari Stati membri («classi europee»), la cui organizzazione dovrebbe inizialmente essere affidata agli organismi nazionali di formazione.
5. La REFG ed i suoi membri dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'attuazione pratica di questi orientamenti. A tal fine, si dovrebbero adottare misure appropriate per rafforzare la REFG.
6. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, gli Stati membri sono invitati a prendere le misure necessarie a permettere ai membri della REFG di aumentare l'importo dei loro rispettivi contributi finanziari alla rete ed assicurarne così un funzionamento sostenibile.
7. La Commissione e gli Stati membri sono invitati a considerare la possibilità di rivedere le procedure amministrative per l'assegnazione dei fondi comunitari a progetti di formazione destinati a giudici, procuratori e operatori giudiziari, segnatamente a quelli organizzati da organismi con i quali la Commissione ha concluso partenariati quadro, in particolare l'ERA, l'IEAP e la REFG, al fine di semplificare ulteriormente tali procedure e permettere che i fondi disponibili siano assegnati entro termini più brevi.
8. Si invitano gli Stati membri e la Commissione ad assicurare la rapida attuazione della presente risoluzione. A tal fine, la presidenza e la Commissione sono altresì invitate a prendere i contatti necessari con gli organi di formazione europei.
9. Il Consiglio prende in esame l'applicazione dei presenti orientamenti al più tardi quattro anni dopo la loro adozione, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione. Alla luce dei risultati di tale esame, si dovrebbero adottare misure appropriate per migliorare ulteriormente la situazione se e ove necessario.
-

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 novembre 2008

al Consiglio dell'Unione europea relativa ai revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg

(BCE/2008/16)

(2008/C 299/02)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni di Banque centrale du Luxembourg terminerà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2008. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2009.

- (3) La Banque centrale du Luxembourg ha selezionato KPMG AUDIT SARL quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari compresi tra il 2009 e il 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di KPMG AUDIT SARL quale revisore esterno della Banque centrale du Luxembourg per gli esercizi finanziari compresi tra il 2009 e il 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2008.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 299/03)

Data di adozione della decisione	17.6.2008
Numero dell'aiuto	N 597/07
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme LOWCO2MOTION
Base giuridica	N 121/06
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, Tutela dell'ambiente
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 61,486 Mio EUR
Intensità	50 %
Durata	Fino al 31.12.2011
Settore economico	Industria automobilistica
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Agence de l'innovation industrielle 195, bd Saint Germain F-75007 Paris
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	8.9.2008
Numero dell'aiuto	N 191/08
Stato membro	Germania
Regione	Sachsen-Anhalt
Titolo (e/o nome del beneficiario)	f glass GmbH
Base giuridica	§ 1 Investitionszulagengesetz 2007 vom 15. Juli 2006; § 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 137 der Verordnung vom 31. Oktober 2006, in Verbindung mit dem 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) für den Zeitraum 2007-2010; Haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 30. April 1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. April 2004 (GVBl. LSA S. 246) in Verbindung mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen“
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 31,52 Mio EUR
Intensità	16,29 %
Durata	2007-2010
Settore economico	Industria manifatturiera
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt Domplatz 12 D-39104 Magdeburg Finanzamt Magdeburg II Tessenowstraße 6 D-39104 Magdeburg
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**21 novembre 2008**

(2008/C 299/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2602	TRY	lire turche	2,118
JPY	yen giapponesi	119,3	AUD	dollari australiani	2,0278
DKK	corone danesi	7,4537	CAD	dollari canadesi	1,6151
GBP	sterline inglesi	0,841	HKD	dollari di Hong Kong	9,768
SEK	corone svedesi	10,371	NZD	dollari neozelandesi	2,3854
CHF	franchi svizzeri	1,5369	SGD	dollari di Singapore	1,9277
ISK	corone islandesi	245	KRW	won sudcoreani	1 890,3
NOK	corone norvegesi	8,927	ZAR	rand sudafricani	13,1848
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	8,6086
CZK	corone ceche	25,7	HRK	kuna croata	7,1317
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	15 626,48
HUF	fiorini ungheresi	266,78	MYR	ringgit malese	4,5651
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	62,83
LVL	lats lettони	0,7093	RUB	rublo russo	34,6421
PLN	zloty polacchi	3,8375	THB	baht thailandese	44,403
RON	leu rumeni	3,8035	BRL	real brasiliano	3,0627
SKK	corone slovacche	30,404	MXN	peso messicano	17,6428

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

Invito alla presentazione di candidature sulla base della decisione della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili

(2008/C 299/05)

Con decisione del 14 luglio 2006 ⁽¹⁾ la Commissione ha istituito un gruppo di esperti di contabilità, denominato gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili. Il ruolo del gruppo è assistere la Commissione nel processo di omologazione degli *International Financial Reporting Standard* (IFRS) e delle interpretazioni dell'*International Financial Reporting Committee* (IFRIC). Esso valuta se i pareri dell'EFRAG sull'omologazione degli IFRS e delle IFRIC siano equilibrati e obiettivi. Il gruppo comprende un massimo di sette membri, nominati dalla Commissione tra esperti contabili indipendenti e rappresentanti di alto livello degli organismi di normazione contabile nazionali. I membri del gruppo sono nominati per un mandato rinnovabile di tre anni. Tuttavia, per consentire un'ordinata rotazione dei membri del gruppo, quest'ultimo può decidere una sostituzione parziale dei membri in gruppi di 2 o 3. Il gruppo ha deciso di sostituire 3 membri nel 2009.

La Commissione invita pertanto alla presentazione di candidature ai fini della compilazione di un elenco di candidati per la formazione del gruppo di esperti. Oltre alle candidature ricevute a seguito del presente invito, la Commissione può tenere conto anche di quelle ricevute da altre fonti, da associazioni di settore, imprenditoriali o di categoria o da Stati membri.

La Commissione applicherà i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:

- comprovata competenza ed esperienza tecnica, anche a livello europeo e/o internazionale, nel settore contabile, in particolare dell'informativa finanziaria,
- indipendenza (ovvero assenza di coinvolgimento diretto in un'entità privata, organizzazione, associazione o altra entità che utilizza bilanci redatti conformemente agli IFRS, fornisce consulenza in merito a tali bilanci, controlla tali bilanci o rappresenta gli interessi degli utenti e dei redattori dei bilanci),
- necessità di una composizione equilibrata in termini di provenienza geografica, equilibrio tra i sessi ⁽²⁾, funzioni e dimensioni delle entità interessate.

Le candidature firmate devono essere inviate entro il **15 gennaio 2009**. Dopo questa data, la Commissione nominerà i membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili e procederà alle eventuali sostituzioni necessarie affinché il gruppo funzioni in modo efficace. Qualsiasi candidatura presentata dopo tale data sarà presa in considerazione dalla Commissione in caso di sostituzioni o avvicendamenti.

⁽¹⁾ Decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) (GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33).

⁽²⁾ Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

Le candidature devono essere:

— inviate per raccomandata o corriere privato all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale del Mercato interno e dei servizi
All'attenzione del sig. Pierre Delsaux
Rue de Spa 2, 03/205
B-1049 Bruxelles

— o consegnate a mano, dietro rilascio di una ricevuta, presso:

Commissione europea
Direzione generale del Mercato interno e dei servizi
All'attenzione del sig. Pierre Delsaux
Rue de Spa 2, 03/205
B-1049 Bruxelles

— o inviate per posta elettronica al seguente indirizzo:

MARKT-F3@ec.europa.eu

con la menzione di: «**Gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili**» in oggetto.

Ciascuna candidatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; deve essere indicata chiaramente la nazionalità del candidato e deve essere inclusa la necessaria documentazione. Le candidature devono contenere tutte le informazioni utili per la loro valutazione, tra cui un curriculum vitae che documenti l'esperienza professionale ed il livello di conoscenze del candidato ed una breve spiegazione delle ragioni della candidatura. Le candidature possono essere inviate o dal candidato o dall'organizzazione che propone il candidato. Devono essere altresì fornite le seguenti informazioni in merito al candidato:

- Per quale autorità/organizzazione ha lavorato? Per quanto tempo?
- Ha lavorato per altre autorità/organizzazioni in passato?
- Quali sono le sue competenze specifiche?
- A quali progetti o compiti specifici ha partecipato?
- Ha pubblicato lavori in materia di contabilità, in particolare di informativa finanziaria?
- Ha acquisito esperienza a livello UE e internazionale?
- Ha interessi che potrebbero pregiudicare l'indipendenza?

I candidati selezionati sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno. I membri non possono aver partecipato ai lavori dell'EFRAG prima della loro nomina nel gruppo né potranno parteciparvi durante il loro mandato. Avranno un mandato di tre anni rinnovabile. Dovranno rispettare le condizioni di riservatezza di cui all'articolo 4, paragrafo 8, della decisione della Commissione che istituisce il gruppo.

Gli organismi nazionali di normazione contabile, le associazioni di categoria e professionali, le associazioni industriali o qualsiasi altra organizzazione interessata sono invitati ad informare dell'esistenza del presente invito chiunque soddisfi i requisiti. Le candidature presentate da tali associazioni, organizzazioni o istituzioni saranno accettate se la persona proposta ha dato il proprio accordo alla candidatura.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità alle disposizioni vigenti in seno a quest'ultima. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

L'elenco dei membri del gruppo sarà pubblicato sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. I nomi dei membri saranno raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽¹⁾.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il sig. Pierre DELSAUX [tel. (32-2) 296 54 72, e-mail: pierre.delsaux@ec.europa.eu] o il sig. Jeroen HOOIJER [tel. (32-2) 295 58 85, e-mail: jeroen.hooijer@ec.europa.eu].

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione **(Caso COMP/M.5341 — Allianz/Cominvest)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 299/06)

1. In data 13 novembre 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Allianz SE acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme del gruppo appartenente alla Commerzbank AG che si occupa di gestione degli investimenti, il «Cominvest Gruppe», eccettuate le attività relative ai fondi immobiliari aperti, ai fondi chiusi e ai cosiddetti Exchange Traded Funds (ETF) (fondi negoziati in borsa) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Allianz: società di servizi finanziari su scala mondiale, con attività primaria nel settore assicurazioni, gestione di investimenti e servizi bancari,
 - per Cominvest Gruppe: attivo esclusivamente nel settore della gestione degli investimenti.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5341 — Allianz/Cominvest, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.